



Organizzazione
del mondo del Lavoro
**Terapia
Complementare**

Regolamento relativo alla Pratica professionale Terapia Complementare supervisionata

Approvato in data: 28.03.2019 Da: Comitato OmL TC Modificato in data: 04.05.2023 Da: Comitato OmL TC
230504 Reglement Supervidierte komplementärtherapeutische Berufspraxis it

Indice

1. Introduzione	3
2. Principi della pratica professionale di Terapia Complementare supervisionata.....	3
2.1. Definizione della pratica professionale di Terapia Complementare	3
2.2. Definizione della supervisione.....	3
3. Requisiti della pratica professionale di Terapia Complementare supervisionata.....	4
3.1. Forme della pratica professionale di Terapia Complementare	4
3.2. Durata della pratica professionale di Terapia Complementare richiesta	4
3.3. Forme di supervisione	4
3.4. Durata e organizzazione della supervisione	4
4. Attestazione della pratica professionale di Terapia Complementare supervisionata	5
4.1. Attestazione della pratica professionale.....	5
4.2. Attestazione della supervisione.....	6
5. Disposizioni transitorie	6
5.1. Esonero dall'obbligo di supervisione.....	6
5.2. Ulteriori disposizioni	6
6. Disposizioni finali	6

1. Introduzione

¹ Il presente regolamento disciplina la condizione della pratica professionale di Terapia Complementare supervisionata da soddisfare per l'ammissione all'Esame Professionale Superiore per Terapisti/i Complementari.

² Esso stabilisce inoltre i requisiti minimi della pratica professionale di Terapia Complementare supervisionata e dell'attestazione della supervisione.

2. Principi della pratica professionale di Terapia Complementare supervisionata

2.1. Definizione della pratica professionale di Terapia Complementare

¹ Per pratica professionale di Terapia Complementare, l'OmL TC intende l'esercizio professionale della Terapia Complementare

- a) da parte di candidati che hanno conseguito il Certificato Settoriale tramite una delle formazioni accreditate dall'OmL TC;
- b) da parte di candidati che dopo aver ottenuto il diploma usuale in un metodo riportato nel regolamento d'esame hanno conseguito il Certificato Settoriale tramite la procedura di equivalenza.

² Sono considerate nell'attività professionale la semplice durata del trattamento così come tutte le altre attività direttamente legate all'attività pratica conformemente alle competenze operative formulate nel Profilo Professionale Terapia Complementare.

2.2. Definizione della supervisione

¹ La supervisione della pratica professionale secondo il numero 2.1 permette di valutare in modo mirato l'operato professionale in riferimento alle competenze e all'identità come Terapista Complementare in base al Profilo Professionale e ai Fondamenti della Terapia Complementare.

² Il processo di valutazione avviato considera sia la propria personalità sia l'impostazione del ruolo e dell'attività come Terapista Complementare e permette di sviluppare ulteriormente le competenze professionali, personali e sociali nonché di aumentare l'identità del ruolo, la professionalità e l'autogestione.

³ La supervisione si occupa di temi della quotidianità professionale come situazioni concrete di colloquio e trattamento oppure aspetti della gestione dell'ambulatorio e dell'organizzazione quali

- elaborazione del caso;
- ruolo di Terapista complementare;
- identità professionale;
- comunicazione, interazione, conflitti.

⁴ In questa supervisione non sono espressamente compresi la preparazione all'Esame Professionale Superiore (EPS), gli esercizi con domande dell'esame e il sostegno per la redazione del saggio o dello studio del caso.

3. Requisiti della pratica professionale di Terapia Complementare supervisionata

3.1. Forme della pratica professionale di Terapia Complementare

La pratica professionale di Terapia Complementare ha luogo nell'ambito di un rapporto d'impiego come Terapista Complementare o di un'attività autonoma come Terapista Complementare ai sensi delle disposizioni dell'AVS.

3.2. Durata della pratica professionale di Terapia Complementare richiesta

¹ Al momento dell'iscrizione all'EPS è richiesta una pratica professionale di Terapia Complementare

- di almeno due anni con un grado di occupazione minimo del 50%
- o
- di almeno tre anni con un grado di occupazione minimo del 30%.

² La pratica professionale di Terapia Complementare è composta delle ore di trattamento prestate (almeno 600) e della restante attività dell'ambulatorio.

³ I candidati che hanno conseguito il Certificato Settoriale tramite una formazione accreditata dall'OmL TC assolvono la pratica professionale richiesta nel periodo intercorrente tra l'ottenimento del Certificato Settoriale e l'iscrizione all'Esame Professionale Superiore.

⁴ I candidati che hanno conseguito il Certificato Settoriale mediante la Procedura di Equivalenza possono far valere la pratica professionale richiesta tenendo conto del periodo tra l'ottenimento del diploma usuale nel metodo e l'iscrizione all'Esame Professionale Superiore.

3.3. Forme di supervisione

¹ Vengono eseguite le seguenti forme di supervisione:

a) Supervisione individuale

La supervisionata / il supervisionato discute una propria situazione professionale nel colloquio individuale con il supervisore. I temi vengono aggiornati, valutati ed elaborati con metodi di supervisione nella situazione del «qui e ora».

b) Supervisione di gruppo

Diversi supervisionati valutano le loro questioni professionali con l'assistenza del supervisore. I singoli supervisionati ricevono spazio sufficiente per partecipare attivamente e apprendere assieme da casi concreti e impostazioni personali di un tema. Il gruppo stesso può fungere da specchio e da contesto di apprendimento.

Il gruppo è aperto ai professionisti praticanti di tutti i metodi della TC.

² La supervisione della pratica professionale computata dall'OmL TC viene effettuata da supervisori abilitati dall'OmL TC.

3.4. Durata e organizzazione della supervisione

¹ Occorre assolvere complessivamente 36 ore di supervisione, di cui almeno 8 ore di supervisione individuale.

² I candidati che hanno conseguito il Certificato Settoriale tramite una formazione accreditata dall'OmL TC assolvono la pratica professionale richiesta nel periodo intercorrente tra l'ottenimento del Certificato Settoriale e l'iscrizione all'Esame Professionale Superiore.

³ I candidati che hanno conseguito il Certificato Settoriale mediante la Procedura di Equivalenza possono far valere la pratica professionale richiesta tenendo conto del periodo tra l'ottenimento del diploma usuale nel metodo e l'iscrizione all'Esame Professionale Superiore.² Le ore di supervisione richieste devono essere assolte con almeno due diversi supervisori abilitati dall'OmL TC.

⁴ Le ore di supervisione richieste devono essere assolte da almeno 2 diversi supervisori abilitati dall'OmL TC.

⁵ I supervisori abilitati dall'OmL TC sono pubblicati sul sito web dell'OmL TC.

⁶ L'organizzazione della supervisione rientra nelle competenze dei supervisionati. La supervisione è un rapporto di mandato tra la persona supervisionata e il supervisore. I costi delle ore di supervisione sono a carico della/del Terapista Complementare. I supervisori abilitati dall'OmL TC possono stabilire liberamente il proprio onorario.

4. Attestazione della pratica professionale di Terapia Complementare supervisionata

4.1. Attestazione della pratica professionale

4.11 Attestazione della pratica professionale dopo aver assolto una formazione accreditata

¹ L'attestazione **in caso di attività lavorativa indipendente** comprende:

- autodichiarazione del numero di anni e del grado di occupazione nonché del numero di ore di trattamento prestate (almeno 600) nel periodo intercorrente tra l'ottenimento del Certificato Settoriale e l'iscrizione all'Esame Professionale Superiore;
- attestazione dell'AVS in merito all'attività indipendente nell'ambito della Terapia Complementare per il periodo della pratica professionale;
- polizza d'assicurazione di responsabilità civile professionale per il periodo della pratica professionale dichiarata.

² L'attestazione **in caso di impiego** comprende:

- contratto d'impiego e conferma del datore di lavoro in merito all'attività nell'ambito della Terapia Complementare con indicazione del numero di anni e del grado di occupazione nonché del numero di ore di trattamento prestate (almeno 600) nel periodo intercorrente tra l'ottenimento del Certificato Settoriale e l'iscrizione all'EPS.

³ L'OmL TC si riserva il diritto di effettuare, in caso di dubbi, una verifica della documentazione dell'ambulatorio.

4.12 Attestazione della pratica professionale dopo aver completato la procedura di equivalenza Certificato Settoriale

¹ L'attestazione **in caso di attività lavorativa indipendente** comprende:

- autodichiarazione del numero di anni e del grado di occupazione nonché del numero di ore di trattamento prestate (almeno 600) nel periodo intercorrente l'ottenimento del diploma usuale nel metodo e l'iscrizione all'Esame Professionale Superiore;
- attestazione di una formazione nel metodo conclusa con un esame (diploma, certificato relativo all'esame), analogamente al dossier Procedura di Equivalenza (PEQ);
- attestazione della prima iscrizione a un ente di registrazione (se l'iscrizione è avvenuta) analogamente al dossier PEQ;
- attestazione dell'AVS in merito all'attività indipendente nell'ambito della Terapia Complementare per il periodo della pratica professionale, analogamente al dossier PEQ;
- polizza o attestazione dell'assicurazione di responsabilità civile professionale per il periodo della pratica professionale dichiarata, analogamente al dossier PEQ.

² L'attestazione **in caso di impiego** comprende:

- contratto d'impiego e conferma del datore di lavoro in merito all'attività nell'ambito della Terapia Complementare con indicazione del numero di anni e del grado di occupazione nonché del numero di ore di trattamento prestate (almeno 600) nel periodo intercorrente tra l'ottenimento del diploma usuale nel metodo e l'iscrizione all'EPS.

³ L'OmL TC si riserva il diritto di effettuare, in caso di dubbi, una verifica della documentazione dell'ambulatorio.

4.2. Attestazione della supervisione

In caso di iscrizione all'Esame Professionale Superiore occorre confermare sul modulo di attestazione dell'OmL TC le ore di supervisione cui si è fatto ricorso nel periodo della pratica professionale dichiarata.

5. Disposizioni transitorie

5.1. Esonero dall'obbligo di supervisione

Sono applicabili le disposizioni transitorie conformemente al numero 9.12 del regolamento d'esame per l'Esame Professionale Superiore per Terapiste e Terapisti Complementari.

² Occorre inoltrare un'autodichiarazione del numero di anni e del grado di occupazione nonché del numero di ore di trattamento prestate (almeno 1'300 ore su 4-5 anni) nel periodo intercorrente tra l'ottenimento del diploma nel metodo e l'integrazione del rispettivo metodo nel regolamento d'esame secondo l'art. 1.22.

5.2. Ulteriori disposizioni

¹ Per le terapiste e i terapeuti di lingua tedesca vengono computate le supervisioni eseguite prima dell'01.01.2017, anche se i supervisor non erano riconosciuti dall'OmL TC. La qualifica dei supervisor non abilitati deve essere allegata all'iscrizione all'Esame Professionale Superiore. ¹

² Per le terapiste e i terapeuti di lingua italiana e francese vale un periodo transitorio fino all'01.01.2028 per quanto riguarda l'obbligo di assolvere una supervisione con un supervisore abilitato dall'OmL TC.


6. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 04.05.2023 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Soletta, 04.05.2023



Andrea Bürki
Presidente OmL TC



Barbara Ettler
Vice-Presidente OmL TC

¹ Diplomi, formazioni e attività nell'ambito della supervisione, ammissione come supervisore di un'associazione del metodo ecc.